



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

*Posix.* .....

*Roma*.....

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle  
Associazioni di categoria operanti nel  
settore vitivinicolo  
LORO SEDI

Al Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali e dello sviluppo rurale  
SEDE

All'AGEA  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

OGGETTO: utilizzo del ravvedimento operoso per dichiarazioni di produzione vitivinicola.

./.

Si fa riferimento all'allegata nota del 9 febbraio 2018, con la quale alcune Organizzazioni interprofessionali ed Associazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo hanno chiesto chiarimenti in ordine alle procedure da applicare per consentire agli operatori interessati di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 85 della L. n. 238/2016, applicabile, in particolare, anche alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 78 della stessa legge in materia di dichiarazioni vitivinicole.

Al riguardo, è opportuno prendere atto, preliminarmente, di quanto segue:

- l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 436/2009 ha stabilito che le dichiarazioni vitivinicole di raccolta e di produzione sono presentate entro il 15 gennaio di ogni anno e che gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.
- per la corrente campagna 2017/2018, ai sensi del DM 14 novembre 2017, il termine per la presentazione delle di dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola è stato fissato al 15 dicembre 2017, mentre quello relativo alla messa a disposizione dei dati delle dichiarazioni stesse da parte dell'Organismo di Coordinamento AGEA e da parte degli Organismi pagatori è stato fissato al 15 gennaio 2018;
- l'articolo 8, commi 1, 2 e 4, del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015 (fatti salvi dall'art. 1, comma 2, del citato DM 14/11/2017), emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede, tra l'altro, che le modalità di presentazione delle citate dichiarazioni siano definite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, fermo restando che la presentazione è effettuata esclusivamente per via telematica e che il relativo sistema è aperto dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno;
- l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento (CE) n. 436/2009, in vista delle finalità connesse alla gestione del mercato richiamate nei considerando (20) e (21), prevede che entro il 15 aprile, sia comunicato alla Commissione UE il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione per la campagna in corso;

- l'articolo 78 della legge n. 238/2016 prevede, tra l'altro, sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque che, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta e di produzione, ovvero le effettua in maniera difforme;
- l'articolo 85 della medesima legge prevede l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso anche per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato articolo 78, da effettuarsi con le specifiche modalità indicate al comma 2.

Il presupposto per la realizzazione del ravvedimento operoso è la regolarizzazione delle fattispecie descritte dai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 78, sanzionate amministrativamente.

Tale regolarizzazione implica una condotta del tutto spontanea da parte dell'operatore interessato, che deve poter provvedere in maniera autonoma a regolarizzare l'errore od omissione in cui è incorso ed al successivo pagamento della sanzione. Ciò può avvenire solo richiedendo un nuovo inserimento dei dati delle dichiarazioni nel menzionato sistema telematico il quale, ovviamente, deve tenere traccia delle avvenute regolarizzazioni.

**In tale contesto, appare evidente come l'ICQRF non può che rinviare alle determinazioni di competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale nonché dell'AGEA circa l'identificazione delle date poste a base della fattispecie sanzionata dall'art. 78 citato, nonché relativamente ai tempi utili di correzione delle dichiarazioni stesse, ovviamente in base alle fonti normative ammissibili per la dilatazione dei predetti tempi.**

Premessa quindi la definizione suddetta, per quanto di competenza dell'ICQRF, anche in qualità di Autorità sanzionatoria per le violazioni della legge n. 238/16, si ritiene che, in conformità con l'art. 85, comma 2, della legge n. 238/2016, l'interessato/trasgressore debba:

- 1) rivolgersi, a seconda dei casi, ad AGEA o alla competente struttura regionale appositamente individuata, comunicando l'intenzione di avvalersi del ravvedimento operoso nonché una dettagliata descrizione degli errori e delle omissioni commesse, completate dal riferimento alle violazioni descritte dall'art. 78, commi 1, 2 e 3 della legge n. 238/2016;
- 2) regolarizzare l'errore o l'omissione mediante l'inserimento dei dati necessari nel sistema telematico;
- 3) effettuare il pagamento della sanzione amministrativa ridotta, entro il primo giorno lavorativo successivo all'avvenuta regolarizzazione, indicando nella causale gli stessi elementi di cui al punto 1);
- 4) comunicare il pagamento della sanzione ridotta all'Ufficio ICQRF competente, con nota inviata a mezzo PEC o altro mezzo idoneo legalmente riconosciuto, unitamente alla quietanza del versamento effettuato.

In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che:

- l'art. 83, comma 2, della legge n. 238/2016 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le Tesorerie dello Stato competenti per territorio;



- il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul Capo VIII, Capitolo 2301<sup>1</sup>.

Quanto sopra precisato ai punti 1) e 2) troverà applicazione anche nel caso che le Autorità di controllo procedano all'accertamento delle menzionate violazioni e alla successiva diffida, in conformità con l'art. 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116; in tal caso, tuttavia, l'interessato, nel rivolgersi alla struttura appositamente individuata, dovrà far riferimento agli specifici atti redatti dall'Autorità di controllo per l'identificazione delle violazioni che intende regolarizzare.

Si fa presente che la procedura di ravvedimento operoso sopra descritta risulta essere già stata utilizzata da altri organismi pagatori.

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari



  
  
<sup>1</sup> L'elenco dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.



Roma, 9 febbraio 2018

**Al dott. Stefano Vaccari**

Capo Dipartimento ICQRF

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

[icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it](mailto:icqrf.capodipartimento@politicheagricole.it)

**Oggetto: Utilizzo del Ravvedimento operoso per dichiarazioni di produzione vitivinicola**

Gentile Dottor Vaccari,

l'istituto del ravvedimento operoso previsto nella Legge n.238 del 12 dicembre 2016, art. 85, comma 1, è uno degli elementi innovativi del testo unico maggiormente apprezzato dagli operatori del settore vitivinicolo.

Tuttavia, ad oggi i produttori che vogliono utilizzare tale opzione e non ne possono usufruire e la mancanza di indicazioni rischia di invalidare uno degli elementi qualificanti del testo di Legge.

Il ravvedimento operoso implica il pagamento della sanzione entro il primo giorno lavorativo successivo la regolarizzazione dell'errore e la comunicazione entro tre giorni all'ufficio territoriale dell'ICQRF. Facendo riferimento anche alla circolare ICQRF del 30 dicembre 2016 riportante le istruzioni operative inerenti le disposizioni del testo unico, si evidenziano alla sua attenzione nello specifico le difficoltà relative al processo di regolarizzazione di errori condotti a carico delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Come noto AGEA non consente in data successiva al 31 dicembre di operare rettifiche alle dichiarazioni. Coloro che volessero avvalersi del ravvedimento operoso non hanno dunque gli strumenti per poter sanare la propria inadempienza.

Molti nostri operatori hanno segnalato la mancanza di indicazioni e chiedono di avere dei chiarimenti in merito.

Si chiede di sapere quale procedura l'amministrazione individua per poter applicare tale possibilità sancita nel testo di legge.

Nel ringraziarla per la consueta disponibilità ed in attesa di una sua nota di risposta, si porgono cordiali saluti